SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1986.

Inclusione del valico di Gorizia S. Andrea tra i punti di attraversamento della linea doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni in materia doganale;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, con il quale sono state apportate integrazioni e modificazioni al predetto testo unico, tra le quali la sostituzione dei primi tre commi dell'art. 9;

Ritenuta la necessità di apportare una integrazione alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, al fine di normalizzare formalmente la posizione del Valico di Gorizia S. Andrea;

Decreta:

Articolo unico

Il valico di Gorizia S. Andrea viene incluso fra i punti di attraversamento della linea doganale di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A6550

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 1.160 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la delibera del CIPE dell'8 maggio 1986, con la quale viene assegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 120 miliardi, per l'esercizio 1986, libera da vincoli di destinazione settoriale, ex fondo art. 9 della soprarichiamata legge n. 281/70;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei sette settori ivi indicati, nonchè l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni;

Visto, altresì, l'art. 12 della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 1.040 miliardi, per l'esercizio 1986, per le finalità ex legge n. 984/77 ed ex art. 1 della legge n. 403/77;

Vista la delibera CIPE dell'8 maggio 1986, con la quale viene assegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la sopracitata somma complessiva di lire 1.040 miliardi, per le finalità soprarichiamate ex legge n. 984/77 ed ex art. 1 della legge n. 403/77;

Vista la legge di bilancio n. 42/86, per l'esercizio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 120 miliardi, per l'esercizio 1986, viene impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Provincia di Trento	1.125.573.000
Provincia di Bolzano	1.276.534.000
Valle d'Aosta	1.594.776.000
Piemonte	5.251.284.000
Lombardia	7.960.972.000
Veneto	5.001.482.000
Friuli-Venezia Giulia	2.333.942.000
Liguria	2.696.548.000
Emilia-Romagna	5.031.442.000
Toscana	4.437.667.000
Umbria	2.499.463.000
Marche	3.205.217.000
Lazio	6.233.211.000
Abruzzo	5.501.685.000
Molise	4.014.703.000
Campania	15.210.839.000
Puglia	11.602.332.000
Basilicata	5.305.644.000
Calabria	8.611.029.000
Sicilia	14.309.752.000
Sardegna	6.795.895.000
Totale . . .	120.000.000.000

Art. 2.

La somma complessiva di lire 1.040 miliardi, per l'esercizio 1986, viene impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	7.384.000.000
Piemonte	41.205.000.000
Liguria	17.046.000.000
Lombardia	49.847.000.000
Provincia di Bolzano	17.139.000.000
Provincia di Trento	15.236.000.000
Friuli-Venezia Giulia	18.741.000.000
Veneto	52.655.000.000
Emilia-Romagna	68.442.000.000
Toscana	47.746.000.000
Umbria	23.462.000.000
Marche	28.205.000.000
Lazio	56.753.000.000
Abruzzo	48.558.000.000
Molise	29.422.000.000
Campania	104.510.000.000
Puglia	102.190.000.000
Basilicata	53.550.000.000
Calabria	72.446.000.000
Sicilia	106.298.000.000
Sardegna	79.165.000.000
Totale . . .	1.040.000.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 1.160 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 394

86A5986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1986.

Determinazione della quota della indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per l'anno 1986.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, concernente provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto terzi, che stabilisce che l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori;

Visto il secondo comma del citato art. 11 che precisa come la misura di detta quota non possa essere maggiore di quella esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1985 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi

di previdenza ed assistenza ai sensi del'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è fissata, fino al 31 dicembre 1985, in lire sessantamila giornaliere, elevate a lire centomila per le trasferte all'estero;

Ritenuta l'opportunità di fare riferimento alle predette misure anche per l'anno 1986;

Sentite le organizzazione sindacali degli imprenditori e dei lavoratori del settore in merito alla determinazione delle predette misure;

Decreta:

La misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per l'anno 1986, è fissata in lire sessantamila giornaliere, elevate a lire centomila per le trasferte all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1986

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6655

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 agosto 1986.

Integrazione all'ordinanza n. 745/FPC/ZA dell'11 giugno 1986 concernente: «Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse agli incendi boschivi in Sardegna». (Ordinanza n. 793/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 745/FPC/ZA dell'11 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, con la quale sono state adottate misure per la lotta agli incendi boschivi in Sardegna per il periodo 15 giugno-31 agosto 1986;

Visto il telegramma n. 01407 del 22 agosto 1986, con il quale l'assessore della regione Sardegna per la difesa dell'ambiente chiede che siano procastinate le misure di cui alla predetta ordinanza, in considerazione della situazione degli incendi boschivi aggravatasi negli ultimi giorni;

Sentiti i Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste che hanno espresso parere favorevole alla permanenza delle forze impegnate in Sardegna fino al 20 settembre 1986;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta dell'assessore della regione Sardegna nei limiti temporali proposti dai medesimi Ministeri;

Considerato che, in relazione all'entità delle spese finora sostenute a decorrere dal 15 giugno 1986 e da sostenere per la proroga di cui alla presente ordinanza, appare necessario integrare lo stanziamento con un ulteriore apporto di lire due miliardi e cinquecento milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 agosto 1986, indicato nell'art. 1 dell'ordinanza n. 745/FPC/ZA dell'11 giugno 1986, è prorogato al 20 settembre 1986.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 745/FPC/ZA dell'11 giugno 1986 è integrato con l'ulteriore apporto di lire due miliardi e cinquecento milioni a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 28 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6675

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 164

Corso dei cambi del 27 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1420,300	1420,300	1420,25	1420,300	1420,30	1420,22	1420,150	1420,300	1420,300	1420,30
Marco germanico	689,470	689,470	689,75	689,470	689,47	689,46	689,450	689,470	689,470	689,47
Franco francese	210,650	210,650	210,45	210,650	210,65	210,60	210,550	210,650	210,650	210,65
Fiorino olandese	611,030	611,030	610,90	611,030	611,03	610,98	610,940	611,030	611,030	611,03
Franco belga	33,308	33,308	33,32	33,308	33,308	33,30	33,309	33,308	33,308	33,30
Lira sterlina	2101,500	2101,500	2104,50	2101,500	2101,50	2101,62	2101,950	2101,500	2101,500	2101,50
Lira irlandese	1896,900	1896,900	1899 —	1896,900	1896,90	1897,70	1898,500	1896,900	1896,900	—
Corona danese	182,430	182,430	182,45	182,430	182,43	182,44	182,450	182,430	182,430	182,43
Dracma	10,510	10,510	10,50	10,510	—	—	10,500	10,510	10,510	—
E.C.U.	1449,600	1449,600	1449,40	1449,600	1449,60	1449,67	1449,750	1449,600	1449,600	1449,60
Dollaro canadese	1014,400	1014,400	1018 —	1014,400	1014,40	1014,70	1015 —	1014,400	1014,400	1014,40
Yen giapponese	9,147	9,147	9,16	9,147	9,147	9,14	9,145	9,147	9,147	9,14
Franco svizzero	855,050	855,050	854,50	855,050	855,05	854,97	854,900	855,050	855,050	855,05
Scellino austriaco	97,988	97,988	97,95	97,988	97,988	97,98	97,979	97,988	97,988	97,98
Corona norvegese	193,340	193,340	193,10	193,340	193,34	193,36	193,380	193,340	193,340	193,34
Corona svedese	204,650	204,650	204,70	204,650	204,65	204,60	204,550	204,650	204,650	204,65
FIM	288,350	288,350	288,40	288,350	288,35	288,17	288 —	288,350	288,350	—
Escudo portoghese	9,671	9,671	9,70	9,671	9,671	9,77	9,680	9,671	9,671	9,67
Peseta spagnola	10,563	10,563	10,57	10,563	10,563	10,56	10,562	10,563	10,563	10,56
Dollaro australiano	864 —	864 —	865 —	864 —	864 —	864,50	865 —	864 —	864 —	864 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1420,225
Marco germanico	689,460
Franco francese	210,600
Fiorino olandese	610,985
Franco belga	33,308
Lira sterlina	2101,725
Lira irlandese	1897,700
Corona danese	182,440
Dracma	10,505
E.C.U.	1449,670
Dollaro canadese	1014,700
Yen giapponese	9,146
Franco svizzero	854,975
Scellino austriaco	97,983
Corona norvegese	193,360
Corona svedese	204,600
FIM	288,175
Escudo portoghese	9,675
Peseta spagnola	10,562
Dollaro australiano	864,500

Media dei titoli del 27 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	83,350
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,725
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,975
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	100,750
» » » » 1- 2-1983/87	100,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,175
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,550
» » » » 1-11-1983/87	101,200
» » » » 1-12-1983/87	101,625
» » » » 1- 1-1984/88	100,775
» » » » 1- 2-1984/88	101,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,750
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	100,950
» » » » 1- 6-1984/88	101,025
» » » » 1- 7-1983/88	102,050
» » » » 1- 8-1983/88	101,925
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	101,975
» » » » 1- 7-1990	99,075
» » » » 1- 8-1990	99,025
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-10-1990	99,050
» » » » 1-11-1990	99,175
» » » » 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 18-12-1990	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/91	103,450
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,525
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,750
» » » » 1- 7-1984/91	101,225
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,125
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,750
» » » » 1- 2-1995	100,750
» » » » 1- 3-1995	98,075
» » » » 1- 4-1995	99,325
» » » » 1- 5-1995	99,575
» » » » 1- 6-1995	99,725
» » » » 1- 7-1995	100,025
» » » » 1- 8-1995	99,650
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,350
» » » 12 % 1- 2-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,875
» » » 12 % 1- 3-1988	103,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,575
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,275
» » » 12,50% 1-10-1988	103,150
» » » 12,50% 1-11-1988	103,725
» » » 12,50% 1-1-1989	104 —
» » » 12,50% 1-2-1989	104,300
» » » 12,50% 1-1-1990	105,800
» » » 12,50% 1-2-1990	106,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	—
» » » » 22-11-1982/89 13%	—
» » » » 1983/90 11,50%	—
» » » » 1984/91 11,25%	—
» » » » 1984/92 10,50%	—
» » » » 1985/93 9,60%	—
» » » » 1985/93 9,75%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M27086

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 luglio 1986, n. 30.

Legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma e Milano

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali

Al Comando generale della guardia di finanza

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

La legge 1° marzo 1986, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986, ha stabilito la nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La legge e entrata in vigore il 29 marzo 1986 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione) e trova applicazione nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Del provvedimento interessano in particolare l'imposizione diretta gli articoli 14 - Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali, e 17 - Disposizioni fiscali e transitorie, sui quali si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo.

* * *

Innanzitutto si reputa opportuno evidenziare che la nuova legge, con il citato art. 17, ha confermato le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, prorogandole fino al 31 dicembre 1993.

Dette disposizioni erano state più volte prorogate e da ultimo, con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con la legge 7 marzo 1986, n. 60, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Dal collegamento delle disposizioni del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, e della legge 1° marzo 1986, n. 64, discende che le disposizioni agevolative recate da quest'ultima trovano applicazione dal 29 marzo 1986, mentre fino al 28 marzo si applica la disciplina agevolativa previgente.

L'art. 14 introduce modificazioni e integrazioni intese a potenziare l'efficacia degli interventi nei territori agevolati.

Il quarto comma di detto articolo stabilisce l'esenzione totale dall'imposta locale sui redditi degli utili dichiarati e reinvestiti nelle iniziative industriali di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, mentre il limite stabilito per l'applicazione della esenzione in via provvisoria è stato elevato dal 50 al 100 per cento.

L'art. 102 del testo unico n. 218 — applicabile fino al 28 marzo 1986 — stabiliva l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali obbligati alla tenuta delle scritture contabili a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle imprese minori che avessero optato per tale regime, direttamente impiegati nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti industriali, con esclusione dei redditi fondiari.

L'art. 121 del medesimo testo unico — anch'esso applicabile fino al 28 marzo 1986 — stabiliva a sua volta l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese di cui innanzi, direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori meridionali, con esclusione dei redditi fondiari, ai sensi e con le modalità indicate dall'anzidetto art. 102.

L'art. 129, secondo comma — ugualmente in vigore fino al 28 marzo 1986 — dal canto suo prevedeva, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi per la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti e dalle imprese commerciali indicate nel ricordato art. 102, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento e riattivazione di alber-

ghi e di altre iniziative alberghiere, quali pensioni, locande, autostelli, ostelli per la gioventù, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, impianti termali, case per ferie e relative attrezzature — sempre in presenza di una organizzazione tecnica degli impianti — nonché nella costruzione, ampliamento e riattivazione di impianti di trasporto per mezzo di funi.

Dal 29 marzo, la parte degli utili dichiarati ammessa all'esenzione nella misura del 70 o del 50 per cento, secondo i casi, viene elevata al 100 per cento.

Fermo restando il termine di scadenza al 31 dicembre 1993, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 64/1986, occorre chiarire la decorrenza della nuova disciplina. A tal fine si ritiene occorra rifarsi al concetto di «utili dichiarati», contenuto nelle disposizioni del più volte ricordato testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

In proposito, si ricorda che l'art. 102 del testo unico anzidetto, del quale costituisce un completamento il quarto comma dell'art. 14 della nuova legge, la cui interpretazione ed applicazione non puo da quello prescindere, fa riferimento agli «utili dichiarati». Conseguentemente si deve ritenere che le nuove misure dell'agevolazione previste dal quarto comma dell'art. 14, con riferimento alle nuove iniziative industriali di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del testo unico n. 218/1978, spettino con riguardo agli utili dichiarati dopo l'entrata in vigore della nuova legge e pertanto anche agli utili relativi agli esercizi chiusi entro il 28 marzo 1986 per i quali la dichiarazione dei redditi è regolarmente presentata posteriormente alla data stessa.

Detto criterio, oltre ad essere in armonia con la dizione letterale delle ricordate disposizioni, ben risponda alle finalità della nuova legge, la quale tende ad incoraggiare al massimo gli investimenti in nuove iniziative ritenute idonee allo sviluppo del Mezzogiorno.

Ai fini della concessione dell'esenzione degli utili reinvestiti sono confermati, anche per effetto della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 17 della nuova legge, tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità ed i termini fissati dalla legislazione previgente.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, come già accennato sono destinatari della agevolazione le società, gli enti e le imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, nonché le imprese che pur non avendone l'obbligo abbiano optato per tale regime di contabilità.

Nessuna discriminazione e stabilita per quanto concerne la sede o il domicilio fiscale delle imprese che intendono reinvestire gli utili dichiarati. Pertanto dell'esenzione possono beneficiare anche i soggetti che, pur avendo sede o domicilio fiscale fuori dei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, reinvestono i loro utili in detti territori.

L'esenzione riguarda il reddito tassabile dichiarato ai fini dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi, le modalità ed i termini, restano ferme le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 102 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ed al riguardo si confermano le istruzioni ed i chiarimenti impartiti in relazione alla precedente legislazione compresi quelli della circolare n. 351000 del 14 giugno 1958 diramata sulla norma dell'art. 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, che ha introdotto per la prima volta il beneficio dell'esenzione degli utili reinvestiti e che costituisce il precedente legislativo dell'art. 102 anzidetto. Si richiamano, altresì, le disposizioni del decreto ministeriale 14 dicembre 1965 concernenti modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.

* * *

Il quinto comma dell'art. 14 stabilisce che «per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione a metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, primo comma, del citato testo unico, è sostituita dall'esenzione decennale totale».

La disposizione introduce due sostanziali innovazioni delle quali una riguarda la misura della agevolazione l'altra i soggetti beneficiari di essa.

Per quanto concerne la misura dell'agevolazione si rileva che la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dal primo comma dell'art. 105 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, diventa esenzione totale, fermo restando la durata, decennale, del beneficio.

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari si osserva che mentre l'art. 105 del testo unico stabilisce al primo comma, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi...» il quinto comma dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce «l'esonero totale dall'IRPEG per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali...». Nessun accenno è fatto, in detto art. 14, alla sede di costituzione delle imprese.

Ne consegue che il beneficio dell'esenzione totale dall'IRPEG previsto dal quinto comma dell'art. 14 spetta alle imprese che si costituiscono, a far tempo dal 29 marzo, in qualsiasi sede e quindi non necessariamente nei soli territori meridionali come in precedenza stabilito.

Data la dizione letterale dell'art. 14 della nuova legge, che considera destinatari dell'esenzione decennale totale dall'IRPEG «le imprese che si costituiscono», le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della nuova legge possono fruire soltanto della riduzione a metà prevista dalla legislazione precedente.

Il carattere innovativo della norma dell'art. 14 esclude che essa possa avere effetto retroattivo e consentire alle imprese già costituite, che godano della riduzione a metà dell'imposta, di essere ammesse all'esenzione totale per il restante periodo del decennio.

Le imprese che intendono beneficiare dell'esenzione devono costituirsi, sotto forma di società, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio meridionale. È questa una condizione posta dallo stesso art. 14 che deve risultare espressamente dagli atti costitutivi ed essere tassativamente osservata. Gli uffici distrettuali dovranno, pertanto, accertarsi dell'esistenza di tale presupposto e negare l'esenzione qualora negli atti costitutivi delle società richiedenti non risulti la predetta finalità.

Per l'ammissione all'esenzione occorre, ovviamente, la effettiva realizzazione dell'iniziativa produttiva. Non possono godere dell'esenzione le società che realizzano soltanto iniziative commerciali.

La concessione dell'esenzione è subordinata, quindi, alla condizione che le società si siano costituite con lo specifico scopo di realizzare nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno.

Ciò non significa, comunque, che le società interessate non possano esercitare anche fuori dei territori meridionali altre attività. L'esenzione, ove ciò si verifichi, dovrà essere limitata ai redditi della nuova iniziativa produttiva realizzata nel Mezzogiorno.

All'uopo si ricorda che la legge 29 marzo 1979, n. 91, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, recante modificazioni e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni nel settore industriale, aggiunse, all'art. 5 del decreto-legge anzidetto, una disposizione così formulata:

«L'agevolazione di cui agli articoli 26, terzo comma, 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si intende applicabile anche alle società che, avendo realizzato nei territori indicati nuove iniziative produttive, esercitano, anche fuori dei territori medesimi, altre attività. In tal caso l'agevolazione si applica limitatamente alla parte di reddito derivante dalle iniziative produttive.

Il richiamo fatto dalla ricordata norma al primo comma dell'art. 105 del testo unico del 1978, n. 218, al quale fa riferimento il quinto comma dell'art. 14 della nuova legge, fa sì che la disposizione della legge 29 marzo 1979, n. 91, sia ancora attuale e si renda applicabile anche per le ipotesi riferentisi alle imprese che si costituiscono dalla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Un'ultima considerazione si rende necessaria per quanto concerne la data da cui comincia a decorrere l'esenzione di cui al quinto comma dell'art. 14.

La disposizione di detto quinto comma va, come dinanzi ricordato, correlata alla norma del primo comma dell'art. 105 del testo unico del 1978, il quale stabilisce che l'agevolazione da essa prevista spetta alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori meridionali per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi «per dieci anni dalla loro costituzione...».

Conseguentemente l'esenzione stabilita dal quinto comma dell'art. 14 non può che decorrere dalla data di costituzione delle società ammesse al beneficio.

* * *

La legge 1° marzo 1986, n. 64, non ha apportato alcuna modifica alla disposizione recata dall'art. 101 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, che, com'è noto, stabilisce l'esenzione decennale dall'ILOR per i redditi industriali prodotti dagli stabilimenti tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori meridionali, nonché per i redditi derivanti dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti.

La suddetta disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1993, essendo stata prorogata sino alla suddetta data, al pari delle altre disposizioni agevolative sopra ricordate, in forza dell'art. 17, primo comma, della nuova legge n. 64 del 1° marzo 1986.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero; gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

86A6633

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente-tecnico nel ruolo del personale della ex-carriera ausiliaria-tecnica

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 444/85 e della tabella *C* allegata alla legge stessa, il Ministero del turismo e dello spettacolo è stato autorizzato, fra l'altro, a bandire un concorso pubblico a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria tecnica;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1973, registro n. 2, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria tecnica del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I predetti posti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.
B) Patente di guida per autoveicoli di categoria *B* ad uso privato.
C) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione, previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1120, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, degli agenti di Polizia e di Stato e degli agenti di custodia nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

D) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
E) Godimento dei diritti politici.
F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II, redatte su carta legale e firmate dagli interessati devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II, via della Ferratella n. 51, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1) gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite e che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui è in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituto scolastico presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

g) il possesso della patente di guida, con l'indicazione della categoria;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) l'elenco dei titoli, allegati alla domada, di cui al successivo art. 6;

n) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

La firma del candidato apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Valutazione

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di quaranta punti per la valutazione dei titoli e di sessanta per la valutazione della prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 6.

Valutazione dei titoli - Prova pratica

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati precederanno la predetta prova pratica e saranno effettuati dalla commissione, in base alla tabella annessa al presente decreto (allegato 2).

Al fine di tale valutazione, alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i documenti ufficiali, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relativi ai titoli indicati nella tabella di cui al predetto allegato 2.

Il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie.

Il possesso della patente di categoria *B* o superiore dovrà essere documentato con l'attestazione rilasciata dal prefetto o copia debitamente autenticata della patente stessa, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti e verterà sulle principali regole di manutenzione degli automezzi, tendendo a verificare la conoscenza delle varie parti del motore.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno 36/60.

Tale prova pratica avrà luogo in Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. Per essere ammessi a sostenere la suddetta prova i concorrenti dovranno esibire la patente di guida.

Art. 7.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che avranno superato la prova pratica di idoneità tecnica ed intendono far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto la prova pratica, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 8.

Graduatorie

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Visita medica - Prova psico-tecnica

I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un esame di carattere psicotecnico.

La data e la sede presso cui si effettueranno la visita e l'esame di cui sopra saranno comunicate ai singoli interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

La nomina ad agente tecnico in prova è subordinata all'esito favorevole della visita e dell'esame di cui sopra.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati dichiarati idonei verranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria tecnica (seconda qualifica funzionale), sino alla copertura dei tre posti messi a concorso con il presente bando, ed immessi in servizio.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione e la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 11.

Documenti di rito

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica o certificato su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione completati dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

7) copia autentica dalla patente di guida di categoria B, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti dovranno produrre il titolo di studio ed il certificato medico, nonchè copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente primo comma possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;
b) l'estratto dell'atto di nascita;
c) il certificato generale del casellario giudiziale;
d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenerre, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo come pure la copia dello stato matricolare ed il certificato di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero del turismo e dello spettacolo, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 12.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1986
Registro n. 5 Turismo, foglio n. 67

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di..................................) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria tecnica del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1986.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo..;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio........................ .... conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

6) è in possesso della patente di guida di categoria...........;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....;

8) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero.

Alla presente istanza allega i seguenti titoli o documenti valutabili ai sensi della tabella annessa al bando di concorso (allegato 2):

1) ....;
2) ....;
3) ....;
eccetera.

Allega inoltre alla domanda copia autenticata della patente di guida, in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Indirizzo presso il qule si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso: ....
....
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4)..

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal funzionario competente a ricevere la domanda.

ALLEGATO 2

A) *Titolo di studio*

(fino a punti 8)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: licenza elementare o adempimento dell'obbligo scolastico di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1928, n. 577, a seconda della media dei voti riportati a partire da quello superiore al minimo:

da 6,01 a 7 . . . . punti 2
da 7,01 a 8 . . . . » 4
da 8,01 a 9 . . . . » 6
da 9,01 a 10 . . . . » 8

B) *Titoli di servizio*
(fino a punti 24)

1) Servizio prestato senza demerito nella carriera ausiliaria (fino a punti 8):

a) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali;

b) servizio quale agente o soldato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, nonché i servizi militari, non di leva, prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica: punti 1 per anno fino a punti 4 (tale punteggio si riferisce ai servizi di cui alle lettere *a* e *b*);

c) servizio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

d) servizio prestato come commesso presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: 0,50 per anno fino a punti 2.

2) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come autista presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno e fino a punti 2.

3) Servizio di ruolo o non di ruolo prestato senza demerito come operaio (fino a punti 8):

a) presso amministrazioni statali o enti autarchici territoriali: punti 1 per anno fino a punti 4;

b) presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate alla prececente lettera *a*): punti 0,50 per anno fino a punti 2;

c) servizio prestato come operaio presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali: punti 0,50 per anno fino a punti 2.

La frazione di anno superiore a mesi sei si calcola per anno intero.

La frazione di anno inferiore a mesi sei e comunque non inferiore a mesi tre, si calcola per la metà dell'anno intero.

I certificati comprovanti i servizi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 1) e alle lettere *a*) e *b*) dei numeri 2) e 3) dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte.

I servizi di cui alla lettera *d*) del n. 1) e alla lettera *c*) dei numeri 2) e 3), devono essere comprovati esclusivamente dalla copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

C) *Altri titoli*
(fino a punti 8)

Per la patente di guida di tipo C: punti 1,20.

Per la patente di guida di tipo D: punti 1,30.

Per la patente di guida di tipo E: punti 1,50.

Per ciascuna delle seguenti specializzazioni tecniche: carburatorista, collaudatore, motorista, meccanico per autoveicoli in genere, radiatorista, meccanico, aggiustatore e verificatore di pompe ad iniezione e per carburatori, elettrauto elettromeccanico, congegnatore meccanico: punti 1,50 fino a punti 3.

Il possesso di tali specializzazioni dovrà essere comprovato esclusivamente con la presentazione della copia del relativo libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge.

Altri titoli non compresi nelle categorie indicate alla presente lettera C) e alle lettere A) e B) e relativi alle mansioni previste per la carriera ausiliaria: fino a punti 1.

86A6081

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di dirigente sanitario del settore igiene pubblica;
due posti di chimico collaboratore per il settore igiene pubblica, prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
un posto di ingegnere, per il settore igiene pubblica, prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
un posto di assistente tecnico - perito agrario, per l'igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - perito chimico, per l'igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico, per l'igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - perito meccanico, per l'igiene pubblica;
un posto di assistente tecnico - geometra, per l'igiene pubblica;
un posto di assistente medico di centro trasfusionale;
un posto di primario ospedaliero di lungodegenza riabilitativa;
un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 14 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

86A6637

REGIONE MARCHE

Riapertura dei termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

tre posti di assistente medico della disciplina di pronto soccorso, laboratorio analisi, radiologia e terapia fisica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 28 gennaio 1986;
un posto di direttore amministrativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1986;
un posto di collaboratore amministrativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Fano (Pesaro).

86A6638

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221